



---

## Deliberazione **CONSIGLIO COMUNALE** n. **22** del **30/05/2022**

---

### OGGETTO

**TASSA SUI RIFIUTI "TARI". PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO 2022-2025. PRESA D'ATTO APPLICAZIONE TQRIF. APPROVAZIONE TARIFFE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.**

---

L'anno **Duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **Maggio** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria** in seduta **Pubblica** di 1<sup>a</sup> convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Sono intervenuti i Signori:

ZANETTI MICHELA	Sindaco	PRESENTE
DAVOLI MAURO	Consigliere	PRESENTE
CARDI LUCIA	Consigliere	ASSENTE
SAVI ALESSANDRO	Consigliere	PRESENTE
SALTERINI CECILIA	Consigliere	ASSENTE
PORCARI MARCO	Consigliere	PRESENTE
IAQUINTA SALVATORE	Consigliere	PRESENTE
BERSELLI ANNA MARIA	Consigliere	PRESENTE
TANZI FRANCESCO	Consigliere	PRESENTE
VALENTINI DANIELE	Consigliere	PRESENTE
GARDELLI MARIA TERESA	Consigliere	PRESENTE
VENTURINI ALICE	Consigliere	PRESENTE
PRISCO GIANLUCA	Consigliere	ASSENTE
	Totale Presenti	10
	Totale Assenti	3

Assiste all'adunanza il Sig. **ZAZZERA ANNA MARIA** in qualità di **Vice Segretario**.

---

Il Signor **ZANETTI MICHELA** nella sua qualità di **Sindaco** constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

IL VICE SEGRETARIO  
**ZAZZERA ANNA MARIA**



*In proseguimento di seduta*

**Consiglieri presenti, compreso il SINDACO, n.10 (DIECI);  
Assenti n. 3 (TRE) (Cardi – assente giustificata, Salterini, Prisco);**

Facendo riferimento all'illustrazione complessiva dei punti da 3 a 9 iscritti all'odg, di cui al punto precedente;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile SETTORE LAVORI PUBBLICI, Dott. MICHELE ZANELLI, in ottemperanza all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), sulla proposta di deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità contabile e tecnico, rilasciato dal responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE, Dott.ssa LILIANA ROSSI, in ottemperanza all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), sulla proposta di deliberazione, con la seguente precisazione: "il parere tecnico si rilascia per quanto attiene all'elaborazione delle tariffe ed all'inserimento dei costi amministrativi nel PEF";

DATO ATTO che gli interventi integrali audio dei Consiglieri sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune;

*A VOTI favorevoli n.7, astenuti n.3 (Gardelli, Venturini, Valentini), espressi nelle forme di legge dai n.9 consiglieri presenti oltre al Sindaco;*

## **DELIBERA**

1 – di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, con separata votazione avente il seguente esito:

*A VOTI favorevoli n.7, astenuti n.3 (Gardelli, Venturini, Valentini), espressi nelle forme di legge dai n.9 consiglieri presenti oltre al Sindaco;*

## **DELIBERA**

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs.267/2000.



## Allegato

L'assessore al bilancio

### Proposta di Delibera

#### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1 gennaio 2014, la nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Municipale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATA la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI (commi da 641 a 668, art. 1, Legge 147/2013), come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con Legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, nel testo vigente dal 1° gennaio 2016 che prevedono:

- comma 641, che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- comma 645, primo periodo, che, fino alla completa attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
- comma 651, che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- comma 652, che il Comune, in alternativa e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dal Parlamento europeo e dal Consiglio, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può, altresì, non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;



- comma 653, che il Comune nella determinazione dei costi del servizio in questione deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- comma 654, che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- all'art. 1, commi 659 e 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC concernente, tra l'altro, per quanto riguarda la TARI, i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di rifiuti, la disciplina delle riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

#### CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" ai sensi dell'art. 1, comma 527 lettera f), della Legge 27/12/2017, n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1, comma 527 lettera c), della Legge 27/12/2017, n. 205 anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

DATO ATTO CHE l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

#### RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025, con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato, nonché i criteri di trazione nella gestione dei rifiuti urbani;



- n. 459/2021/R/RIF del 26710/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" ed in particolare l'allegato "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)" che, all'art. 3, stabilisce che l'ETC deve determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario (2022-2025), individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF sulla base del livello qualitativo previsto dal Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;

DATO ATTO CHE la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001, in merito alla procedura di approvazione del Piano, prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

DATO ATTO CHE nel territorio in cui opera il Comune di Fornovo di Taro è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (Egato), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

#### VISTA:

- la deliberazione di ATERSIR, Consiglio d'Ambito, n. 11 in data 11 aprile 2022, avente ad oggetto. "Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA";
- la deliberazione del Consiglio locale ATERSIR di Parma, n. 16 in data 17 maggio u.s., avente ad oggetto: "Servizio gestione Rifiuti – PEF del Servizio, anni 2022-2025, Metodo Tariffario ARERA vigente (MTR-2), relativo ai Comuni di Borgotaro, Compiano, Fornovo, Pellegrino, Tornolo, Varano de'Melegari, Varsi (serviti da ATI Iren Ambiente – Oppimitti Costruzioni) – consultazione ai sensi dell'art. 7 – comma 5 – lettera c) – della L.R. 23/2011";
- la deliberazione di ATERSIR, n. 51 in data 17 maggio u.s., avente ad oggetto: "Servizio Gestione Rifiuti – Approvazione PEF 7 Comuni ATI Montagna 2000 – Iren – Oppimitti";

PRESO ATTO che la succitata deliberazione 11/2022 ha determinato, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, individuandone il posizionamento nello schema 1 della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF (Allegato a);

#### RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che cita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione



di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (omissis)";

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento."*;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TARI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

#### VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce la data del 31 dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per un orizzonte temporale almeno triennale;

- la Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 la quale prevede all'art. 3, comma 5-sexiesdecies, la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

- il D.L. 27 maggio 2022, n. 50 che modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021 disponendo che, nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione del Comune sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, anche le delibere e i regolamenti TARI possono essere approvati entro tale nuova data e che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti modificato ed integrato con proposta iscritta in un punto precedente della seduta odierna di Consiglio Comunale;

DATO ATTO che l'approvazione del bilancio di previsione 2022 - 2024 è iscritta in un punto successivo della seduta odierna di Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che l'ente è posto nelle condizioni di procedere all'approvazione delle tariffe del tributo TARI per l'anno 2022;

#### CONSIDERATO:

- che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, nonché da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle mo-



dalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- che per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: 1) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa, 2) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, 3) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- che l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;

- il costo presunto, per l'anno 2022, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 1.279.718,00 e comprende i costi fissi, pari al 27,25% dell'intero costo ed i costi variabili, pari al restante 72,75%;

VISTA la proposta riportante le tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche (Allegato c) - tariffario 2022) determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra definito (Allegato b) - piano finanziario 2022) e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2022, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;

#### DATO ATTO CHE:

- l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'articolo 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

CONSIDERATO che a decorrere dal 1 gennaio 2017 è stata attivata la misurazione puntuale in termini volumetrici dei rifiuti indifferenziati, come previsto dall'art. 12 del Regolamento Comunale per la disciplina sui rifiuti TARI e che risulta necessario ridefinire i parametri per l'applicazione del sistema tariffario in vigore (Allegato d) – parametri sconti);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 22/12/2016, esecutiva, avente ad oggetto "Raccolta rifiuti porta a porta con tariffazione puntuale. Approvazione progetto in linea tecnica" con la quale si approva il progetto di IREN AMBIENTE relativo al nuovo modello di raccolta rifiuti porta a porta, con tariffazione puntuale, applicato su tutto il territorio comunale;

CONSIDERATO che il servizio che viene erogato sul territorio in zona di collina/montagna è un porta a porta con misurazione puntuale, che raggiunge una elevata percentuale di raccol-



ta differenziata;

RICHIAMATO l'art. 26 del regolamento per l'applicazione della Tassa in oggetto il quale stabilisce che annualmente sono definite, contestualmente alla delibera sulle tariffe le modalità di applicazione delle agevolazioni destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi di registrazione dei conferimenti;

VISTA la tabella (Allegato e) – sconti CDR) che determina per l'anno 2022 le modalità di applicazione delle agevolazioni sopracitate definendo inoltre le categorie di materiali conferibili dalle utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO che dalle analisi statistiche effettuate sulle tariffe elaborate, le stesse concorrono alla copertura dei costi previsti nel Piano finanziario e beneficiano della riduzione dei costi di smaltimento dovuti alla raccolta differenziata, effettuata in adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti e da quelli previsti nell'attuale Piano provinciale Rifiuti;

DATO ATTO che le tariffe, unitamente alle entrate da recupero evasione e da trasferimenti, dovranno garantire, per l'anno 2022, la copertura dei costi di gestione del servizio che, in fase previsionale, sono quantificati in complessivi euro 1.279.718,00;

VISTO l'art. 87 dello Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore lavori pubblici limitatamente alla corrispondenza tra i costi di servizio indicati come CRT, CTS, CTR, CRD nel PEF allegato e quanto approvato con i sopracitati atti da parte di ATERSIR quale autorità competente per quanto attiene la regolazione del servizio di gestione dei rifiuti in base, ai riferimenti normativi citati in premessa, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile e tecnica, per quanto attiene all'elaborazione delle tariffe, espresso dal responsabile del settore economico finanziario ed entrate, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) Di prendere altresì atto della Delibera di Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 11 in data 11 aprile 2022 avente ad oggetto "Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA" che, in prima applicazione, determina per tutte le gestioni ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati (Allegato a);

2) DI prendere atto, ai sensi e per gli effetti della normativa citata in premessa, del Piano Finanziario per il periodo 2022-2025, riguardante il Servizio di gestione dei rifiuti urbani, identificato quale (Allegato b) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

---

Delibera n. 22/2022





atto;

3) DI approvare per l'anno 2022 e con decorrenza 01/01/2022 le tariffe della tassa sui rifiuti TARI, identificate quale Allegato c), che costituisce parte integrante e sostanziale;

4) DI dare atto che le tariffe di cui al precedente punto 3, unitamente alle entrate da recupero evasione e da trasferimenti, dovranno garantire per l'anno 2022 la copertura dei costi che nel Piano Finanziario sono stati quantificati in complessivi € 1.279.718,00;

5) DI approvare i parametri 2022 relativi alla tariffa puntuale identificati come Allegato d), che costituisce parte integrante e sostanziale;

6) approvare la tabella, Allegato e – sconti CDR), relativa alle modalità di applicazione delle agevolazioni destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi di registrazione dei conferimenti;

7) DI inviare ad ATERSIR il presente provvedimento, così come previsto dalle disposizioni in materia;

8) DI procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;

9) DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'elaborazione del ruolo 2022 (seconda rata e saldo) applicando le nuove tariffe.-



Letto, confermato e sottoscritto

**Il Vice Segretario**

ZAZZERA ANNA MARIA

**Il Presidente**

ZANETTI MICHELA



## **Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 22**

**DEL 30/05/2022**

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI "TARI". PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO 2022-2025. PRESA D'ATTO APPLICAZIONE TQRIF. APPROVAZIONE TARIFFE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.**

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

Visto lo statuto comunale,

### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito istituzionale di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi a partire dal 22/06/2022 (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Fornovo di Taro, 22/06/2022

**L'Istruttore Amministrativo del Settore Affari  
Generali Servizi Educativi-Sociali  
e Tempo Libero  
Lucia Donati**



---

## Deliberazione **CONSIGLIO COMUNALE** n. **22** del **30/05/2022**

---

### OGGETTO

**TASSA SUI RIFIUTI "TARI". PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO 2022-2025. PRESA D'ATTO APPLICAZIONE TQRIF. APPROVAZIONE TARIFFE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.**

---

L'anno **Duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **Maggio** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria** in seduta **Pubblica** di 1<sup>a</sup> convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Sono intervenuti i Signori:

ZANETTI MICHELA	Sindaco	PRESENTE
DAVOLI MAURO	Consigliere	PRESENTE
CARDI LUCIA	Consigliere	ASSENTE
SAVI ALESSANDRO	Consigliere	PRESENTE
SALTERINI CECILIA	Consigliere	ASSENTE
PORCARI MARCO	Consigliere	PRESENTE
IAQUINTA SALVATORE	Consigliere	PRESENTE
BERSELLI ANNA MARIA	Consigliere	PRESENTE
TANZI FRANCESCO	Consigliere	PRESENTE
VALENTINI DANIELE	Consigliere	PRESENTE
GARDELLI MARIA TERESA	Consigliere	PRESENTE
VENTURINI ALICE	Consigliere	PRESENTE
PRISCO GIANLUCA	Consigliere	ASSENTE
	Totale Presenti	10
	Totale Assenti	3

Assiste all'adunanza il Sig. **ZAZZERA ANNA MARIA** in qualità di **Vice Segretario**.

---

Il Signor **ZANETTI MICHELA** nella sua qualità di **Sindaco** constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

IL VICE SEGRETARIO  
**ZAZZERA ANNA MARIA**



*In proseguimento di seduta*

**Consiglieri presenti, compreso il SINDACO, n.10 (DIECI);  
Assenti n. 3 (TRE) (Cardi – assente giustificata, Salterini, Prisco);**

Facendo riferimento all'illustrazione complessiva dei punti da 3 a 9 iscritti all'odg, di cui al punto precedente;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile SETTORE LAVORI PUBBLICI, Dott. MICHELE ZANELLI, in ottemperanza all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), sulla proposta di deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità contabile e tecnico, rilasciato dal responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE, Dott.ssa LILIANA ROSSI, in ottemperanza all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), sulla proposta di deliberazione, con la seguente precisazione: "il parere tecnico si rilascia per quanto attiene all'elaborazione delle tariffe ed all'inserimento dei costi amministrativi nel PEF";

DATO ATTO che gli interventi integrali audio dei Consiglieri sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune;

*A VOTI favorevoli n.7, astenuti n.3 (Gardelli, Venturini, Valentini), espressi nelle forme di legge dai n.9 consiglieri presenti oltre al Sindaco;*

## **DELIBERA**

1 – di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, con separata votazione avente il seguente esito:

*A VOTI favorevoli n.7, astenuti n.3 (Gardelli, Venturini, Valentini), espressi nelle forme di legge dai n.9 consiglieri presenti oltre al Sindaco;*

## **DELIBERA**

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs.267/2000.



## Allegato

L'assessore al bilancio

### Proposta di Delibera

#### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1 gennaio 2014, la nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Municipale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATA la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI (commi da 641 a 668, art. 1, Legge 147/2013), come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con Legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, nel testo vigente dal 1° gennaio 2016 che prevedono:

- comma 641, che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- comma 645, primo periodo, che, fino alla completa attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
- comma 651, che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- comma 652, che il Comune, in alternativa e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dal Parlamento europeo e dal Consiglio, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può, altresì, non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;



- comma 653, che il Comune nella determinazione dei costi del servizio in questione deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- comma 654, che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- all'art. 1, commi 659 e 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC concernente, tra l'altro, per quanto riguarda la TARI, i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di rifiuti, la disciplina delle riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

#### CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" ai sensi dell'art. 1, comma 527 lettera f), della Legge 27/12/2017, n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1, comma 527 lettera c), della Legge 27/12/2017, n. 205 anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

DATO ATTO CHE l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

#### RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025, con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato, nonché i criteri di tenuta nella gestione dei rifiuti urbani;



- n. 459/2021/R/RIF del 26710/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" ed in particolare l'allegato "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)" che, all'art. 3, stabilisce che l'ETC deve determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario (2022-2025), individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF sulla base del livello qualitativo previsto dal Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;

DATO ATTO CHE la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001, in merito alla procedura di approvazione del Piano, prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

DATO ATTO CHE nel territorio in cui opera il Comune di Fornovo di Taro è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (Egato), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

#### VISTA:

- la deliberazione di ATERSIR, Consiglio d'Ambito, n. 11 in data 11 aprile 2022, avente ad oggetto. "Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA";
- la deliberazione del Consiglio locale ATERSIR di Parma, n. 16 in data 17 maggio u.s., avente ad oggetto: "Servizio gestione Rifiuti – PEF del Servizio, anni 2022-2025, Metodo Tariffario ARERA vigente (MTR-2), relativo ai Comuni di Borgotaro, Compiano, Fornovo, Pellegrino, Tornolo, Varano de'Melegari, Varsi (serviti da ATI Iren Ambiente – Oppimitti Costruzioni) – consultazione ai sensi dell'art. 7 – comma 5 – lettera c) – della L.R. 23/2011";
- la deliberazione di ATERSIR, n. 51 in data 17 maggio u.s., avente ad oggetto: "Servizio Gestione Rifiuti – Approvazione PEF 7 Comuni ATI Montagna 2000 – Iren – Oppimitti";

PRESO ATTO che la succitata deliberazione 11/2022 ha determinato, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, individuandone il posizionamento nello schema 1 della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF (Allegato a);

#### RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che cita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione





di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (omissis)";

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento."*;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TARI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

#### VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce la data del 31 dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per un orizzonte temporale almeno triennale;

- la Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 la quale prevede all'art. 3, comma 5-sexiesdecies, la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

- il D.L. 27 maggio 2022, n. 50 che modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021 disponendo che, nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione del Comune sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, anche le delibere e i regolamenti TARI possono essere approvati entro tale nuova data e che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

**RICHIAMATO** il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti modificato ed integrato con proposta iscritta in un punto precedente della seduta odierna di Consiglio Comunale;

**DATO ATTO** che l'approvazione del bilancio di previsione 2022 - 2024 è iscritta in un punto successivo della seduta odierna di Consiglio Comunale;

**CONSIDERATO** che l'ente è posto nelle condizioni di procedere all'approvazione delle tariffe del tributo TARI per l'anno 2022;

#### CONSIDERATO:

- che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, nonché da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle mo-



dalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- che per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: 1) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa, 2) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, 3) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- che l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;

- il costo presunto, per l'anno 2022, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 1.279.718,00 e comprende i costi fissi, pari al 27,25% dell'intero costo ed i costi variabili, pari al restante 72,75%;

VISTA la proposta riportante le tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche (Allegato c) - tariffario 2022) determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra definito (Allegato b) - piano finanziario 2022) e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2022, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;

#### DATO ATTO CHE:

- l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'articolo 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

CONSIDERATO che a decorrere dal 1 gennaio 2017 è stata attivata la misurazione puntuale in termini volumetrici dei rifiuti indifferenziati, come previsto dall'art. 12 del Regolamento Comunale per la disciplina sui rifiuti TARI e che risulta necessario ridefinire i parametri per l'applicazione del sistema tariffario in vigore (Allegato d) – parametri sconti);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 22/12/2016, esecutiva, avente ad oggetto "Raccolta rifiuti porta a porta con tariffazione puntuale. Approvazione progetto in linea tecnica" con la quale si approva il progetto di IREN AMBIENTE relativo al nuovo modello di raccolta rifiuti porta a porta, con tariffazione puntuale, applicato su tutto il territorio comunale;

CONSIDERATO che il servizio che viene erogato sul territorio in zona di collina/montagna è un porta a porta con misurazione puntuale, che raggiunge una elevata percentuale di raccol-



ta differenziata;

RICHIAMATO l'art. 26 del regolamento per l'applicazione della Tassa in oggetto il quale stabilisce che annualmente sono definite, contestualmente alla delibera sulle tariffe le modalità di applicazione delle agevolazioni destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi di registrazione dei conferimenti;

VISTA la tabella (Allegato e) – sconti CDR) che determina per l'anno 2022 le modalità di applicazione delle agevolazioni sopracitate definendo inoltre le categorie di materiali conferibili dalle utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO che dalle analisi statistiche effettuate sulle tariffe elaborate, le stesse concorrono alla copertura dei costi previsti nel Piano finanziario e beneficiano della riduzione dei costi di smaltimento dovuti alla raccolta differenziata, effettuata in adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti e da quelli previsti nell'attuale Piano provinciale Rifiuti;

DATO ATTO che le tariffe, unitamente alle entrate da recupero evasione e da trasferimenti, dovranno garantire, per l'anno 2022, la copertura dei costi di gestione del servizio che, in fase previsionale, sono quantificati in complessivi euro 1.279.718,00;

VISTO l'art. 87 dello Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore lavori pubblici limitatamente alla corrispondenza tra i costi di servizio indicati come CRT, CTS, CTR, CRD nel PEF allegato e quanto approvato con i sopracitati atti da parte di ATERSIR quale autorità competente per quanto attiene la regolazione del servizio di gestione dei rifiuti in base, ai riferimenti normativi citati in premessa, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile e tecnica, per quanto attiene all'elaborazione delle tariffe, espresso dal responsabile del settore economico finanziario ed entrate, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) Di prendere altresì atto della Delibera di Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 11 in data 11 aprile 2022 avente ad oggetto "Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA" che, in prima applicazione, determina per tutte le gestioni ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati (Allegato a);

2) DI prendere atto, ai sensi e per gli effetti della normativa citata in premessa, del Piano Finanziario per il periodo 2022-2025, riguardante il Servizio di gestione dei rifiuti urbani, identificato quale (Allegato b) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

---

Delibera n. 22/2022



atto;

3) DI approvare per l'anno 2022 e con decorrenza 01/01/2022 le tariffe della tassa sui rifiuti TARI, identificate quale Allegato c), che costituisce parte integrante e sostanziale;

4) DI dare atto che le tariffe di cui al precedente punto 3, unitamente alle entrate da recupero evasione e da trasferimenti, dovranno garantire per l'anno 2022 la copertura dei costi che nel Piano Finanziario sono stati quantificati in complessivi € 1.279.718,00;

5) DI approvare i parametri 2022 relativi alla tariffa puntuale identificati come Allegato d), che costituisce parte integrante e sostanziale;

6) approvare la tabella, Allegato e – sconti CDR), relativa alle modalità di applicazione delle agevolazioni destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi di registrazione dei conferimenti;

7) DI inviare ad ATERSIR il presente provvedimento, così come previsto dalle disposizioni in materia;

8) DI procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;

9) DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'elaborazione del ruolo 2022 (seconda rata e saldo) applicando le nuove tariffe.-



Letto, confermato e sottoscritto

**Il Vice Segretario**

ZAZZERA ANNA MARIA

**Il Presidente**

ZANETTI MICHELA



## **Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 22**

**DEL 30/05/2022**

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI "TARI". PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO 2022-2025. PRESA D'ATTO APPLICAZIONE TQRIF. APPROVAZIONE TARIFFE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.**

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

Visto lo statuto comunale,

### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito istituzionale di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi a partire dal 22/06/2022 (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Fornovo di Taro, 22/06/2022

**L'Istruttore Amministrativo del Settore Affari  
Generali Servizi Educativi-Sociali  
e Tempo Libero  
Lucia Donati**